

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2012, n. 13

Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18
(Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina
delle cooperative sociali').

(GU n.2 del 12-1-2013)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale
n. 9 giugno 1994, n. 18

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»), come modificato dall'articolo 61 della legge regionale n. 8 gennaio 2004, n. 1, le parole «detto contributo non puo' superare l'importo massimo di lire 50.000.000.» sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all'articolo 15
della legge regionale n. n. 18/1994

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. n. 18/1994, le parole «Finpiemonte S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto gestore».

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 16
della legge regionale n. n. 18/1994

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 18/1994 e' sostituito del seguente:

«Art. 16 (Finanziamenti a tasso agevolato). - 1. La giunta regionale puo' concedere alle cooperative sociali ed ai loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato con il concorso delle banche convenzionate.

2. La giunta regionale, sentita la conferenza regionale della cooperazione sociale, approva con propria deliberazione, il programma degli interventi.

3. La giunta regionale stabilisce con il programma degli interventi:

- a) l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;
- b) le eventuali priorita' tipologiche, territoriali e settoriali delle attivita' di cui al comma 1;
- c) le cause di inammissibilita', di revoca o decadenza dei benefici concessi;
- d) le modalita' di gestione degli strumenti di intervento;

e) i criteri, le modalita' ed i termini di concessione dei finanziamenti agevolati.

4. La giunta regionale puo', entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche agli atti di indirizzo di cui al comma 2, sentita la conferenza regionale della cooperazione sociale.

5. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, e' istituito un apposito fondo di rotazione. La gestione del fondo e' affidata, con apposito contratto, al soggetto gestore dei fondi nel rispetto degli indirizzi formulati dalla giunta regionale.».

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 18/1994

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 18/1994 e' sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Norma finanziaria). - 1. Per l'attuazione della presente legge nel biennio finanziario 2013-2014, agli oneri iscritti nell'ambito dell'UPB DB19042 del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale n. 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)».

Art. 5

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 2 e 6 della legge regionale n. 22 ottobre 1996, n. 76 (Modifiche alla legge regionale n. 9 giugno 1994, n. 18 «Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"»);

b) l'articolo 56 della legge regionale n. 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);

c) gli articoli 17 e 21 della legge regionale n. 18/1994.

La presente legge regionale n. sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 novembre 2012

COTA